

Trasparenza fiscale: come si deve esercitare l'opzione

a cura di Federico Gavioli

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.185/E del 17 luglio 2009, ha fornito un importante chiarimento in merito al corretto esercizio del rinnovo dell'opzione per l'istituto della trasparenza fiscale. Il rinnovo dell'opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, effettuato dai soci alla partecipata, deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sono ammesse modalità di comunicazione alternative, in quanto la condizione di preventiva acquisizione, da parte della società, della volontà dei soci, è soddisfatta solo con lo strumento postale.

Cenni sulla trasparenza fiscale

La trasparenza fiscale rappresenta per le società di capitali una modalità di imposizione alternativa: l'art. 115 del DPR 917/86 estende la facoltà di optare o meno per la trasparenza, alle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali, in possesso dei seguenti requisiti:

- ◆ i soci sono società di capitali o cooperative;
- ◆ la partecipazione di ciascun socio non è inferiore al 10 per cento e non è superiore al 50 per cento del diritto di voto esercitabile nelle assemblee previste dagli art. 2364, 2364-bis, 2479-bis, codice civile e di partecipazione agli utili ;
- ◆ tutti i soci optino per il regime della trasparenza.

L'opzione per la trasparenza fiscale:

- deve essere esercitata congiuntamente dalla stessa società e da tutti i suoi soci;
- deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre periodi d'imposta della partecipata;
- è vincolante per tre periodi d'imposta della società partecipata.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'art. 4 del D.M. 23 aprile 2004 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione:

- l'esercizio dell'opzione deve essere effettuato, oltre che dalla partecipata, anche dai soci, mediante l'invio alla società partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per il regime della trasparenza;
- l'opzione si perfeziona quando è trasmessa all'Agenzia delle Entrate a cura della sola società partecipata, secondo le modalità previste;
- l'obbligo di informativa all'Agenzia delle Entrate ricade sulla società partecipata nelle ipotesi in cui vi sia una modificazione della compagine sociale, ad esempio mediante ingresso di nuovi soci, e/o una modificazione delle percentuali di partecipazione nell'ambito della compagine sociale esistente che comportino la perdita di efficacia dell'opzione. Tale obbligo va assolto entro i trenta giorni successivi al mutamento verificatosi, secondo le modalità previste.

Attenzione : la circolare n. 49/E del 22 novembre 2004 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono a tal fine irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti dalle società interessate.

Non è valido il rinnovo tacito della scelta esercitata: le modalità di rinnovo dell'opzione alla scadenza naturale del triennio sono le medesime previste per la prima opzione.

La richiesta di chiarimenti alle entrate

In data 10 dicembre 2008 una società ha fatto una istanza di interpello ai sensi della legge 212/2000 ; in tale istanza la società ha fatto presente di aver presentato la comunicazione relativa al rinnovo dell'opzione per il regime di tassazione per trasparenza (ex articolo 116 del TUIR) per il triennio 2008 - 2010. Prima dell'invio della predetta comunicazione, tutti i soci hanno provveduto a comunicare alla società la propria volontà di rinnovare l'opzione, utilizzando lo strumento della raccomandata a mano anziché effettuare la comunicazione mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto 23 aprile 2004. Poiché non sono state rispettate le formalità contenute nella normativa vigente in ordine all'invio della comunicazione dell'opzione da parte dei soci alla società, la società che pone il quesito all'amministrazione finanziaria chiede se l'opzione possa essere considerata valida ai fini della continuazione del regime di tassazione per trasparenza.

Il parere delle Entrate

Il D.M. del 23 aprile 2004 reca disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 917/86. L'articolo 4 del citato decreto prevede che l'opzione, così come il rinnovo, "deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia."

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 22 novembre 2004, n. 49/E ha chiarito che l'esercizio dell'opzione deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci, attraverso l'invio alla società partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per il regime della trasparenza. Al riguardo, il D.M. in commento non stabilisce gli specifici contenuti della comunicazione essendo sufficiente che dalla medesima si deduca chiaramente la volontà della società di optare per la tassazione per trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 917/86. Lo stesso decreto, in ogni caso, fissa, che per la validità del regime di trasparenza l'opzione deve essere effettuata da tutti i soggetti (partecipanti e partecipata).

Secondo i tecnici delle Entrate risulta, pertanto, necessario che la partecipata comunichi all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza e che i soci manifestino, in via preventiva, la loro volontà di optare per il regime della trasparenza attraverso l'invio alla partecipata di una raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Con riferimento al caso in esame le Entrate osservano che la società ha presentato in data 10 dicembre 2008, tramite intermediario abilitato, la comunicazione relativa al rinnovo dell'opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali ai sensi dell'articolo 116 del DPR 917/86 mentre i soci hanno comunicato prima dell'invio della predetta comunicazione la loro volontà di rinnovare l'opzione utilizzando soltanto lo strumento della raccomandata a mano. A riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nell'osservare che la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto 23 aprile 2004 risponde all'esigenza di rendere evidente e certa la volontà dei soci, in ordine all'adesione al regime della trasparenza fiscale:



→ non solo nei confronti della società partecipata ;
→ ma anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria,
ritiene che l'opzione per il rinnovo dell'adesione al regime della trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del TUIR non sia stata validamente esercitata, in quanto non si può ritenere soddisfatta la condizione di preventiva acquisizione da parte della società e tantomeno da parte dell'amministrazione finanziaria della fondamentale volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza .

Federico Gavioli
27 Luglio 2009

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente